Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 15 maggio 1925** — **Numero 118**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Conferimento di speciale diploma di benemerenza.

Con provvedimento del 13 maggio 1925, S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito alla signorina Elisabeth King Crawford del fu Giovanni da Cincinnati (Stati Uniti d'America) residente a Roma, lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, per l'opera attiva e benefica spiegata durante il periodo bellico e successivamente a favore dei combattenti e loro famiglie più bisognose.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 851.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, **n. 583.**

Provvedimenti pel personale del Reale corpo del Genio civile, del Reale corpo delle foreste e degli Uffici tecnici delle finanze e del catasto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 8 maggio 1924, n. 843, e 25 settembre 1924, n. 1476;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il ruolo organico del personale tecnico di gruppo *A* del Genio civile, di cui alla tabella I allegata al presente decreto, in sostituzione della tabella n. 49 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata col R. decreto 25 settembre 1924, n. 1476.

Art. 2.

Gli attuali ingegneri capi di 2ª classe, del Reale corpo del Genio civile, che rimangono collocati nel grado settimo del ruolo di cui al precedente art. 1, conservano il titolo di cui sono provvisti.

Art. 3.

Agli effetti del disposto di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 44 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è considerato come prestato nel grado ottavo il servizio disimpegnato dalla data di nomina ad ingegnere di 1ª classe, anteriormente all'applicazione dei ruoli aperti

Art. 4.

I funzionari tecnici del Genio civile, da aggregare alle direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici, per i compiti di cui all'art. 4 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, non possono avere grado superiore al sesto.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere:

a) **retribuzione a tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti e della direzione ed assistenza ai lavori;**

b) compensi speciali a funzionari del Genio civile, che abbiano reso prestazioni eccezionali per preparare o dirigere la esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza.

Il fondo all'uopo occorrente sarà iscritto in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, mediante prelevamento dalle somme già autorizzate per i singoli lavori.

Per gli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26 detto fondo è stabilito rispettivamente in somme non eccedenti lire un milione e lire cinque milioni.

Art. 6.

Sono approvati i ruoli organici contenuti nelle tabelle II e III allegate al presente decreto, in sostituzione:

a) del ruolo del personale tecnico superiore del Reale corpo delle foreste (gruppo *A*), quale è indicato alla tabella n. 82 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) del ruolo del personale tecnico di gruppo *A* del catasto e dei servizi tecnici di finanza, di cui alla tabella n. 14 dell'allegato predetto.

La disposizione del precedente art. 2 si applica anche agli attuali ingegneri capi di 2ª classe ed ispettori capi di 2ª classe appartenenti ai ruoli suindicati.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, 13 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 70. — GRANATA.

TABELLA I.

Corpo Reale del Genio civile.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
3°	Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici	1
4°	Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici	4
5°	Ispettori superiori	26
6°	Ingegneri capi	85
7°	Primi ingegneri di sezione	80
8°	Ingegneri principali di sezione	95
9°	Ingegneri principali	175
10°	Ingegneri	177
		643

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

TABELLA II.

Reale corpo delle foreste.

Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
—	—
5° Ispettori superiori	5
6° Ispettori capi	25
7° Primi ispettori	29
8° Ispettori principali di 1ª classe	35
9° Ispettori principali di 2ª classe	63
10° Ispettori	68
	225

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale: NAVA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

TABELLA III.

Catasto e servizi tecnici di finanza.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
—	—
6° Ispettori superiori (*a*)	10
6° Ingegneri capi	48
7° Primi ingegneri di sezione	54
8° Ingegneri principali di sezione	64
9° Ingegneri principali	119
10° Ingegneri	120
	415

(*a*) Tre ispettori superiori sono posti a disposizione della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette per il servizio ispettivo delle imposte di fabbricazione.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 852.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 584.

Abrogazione delle disposizioni sulla pubblicità commerciale, industriale e professionale sulle cose di pertinenza dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 356, concernente il servizio della pubblicità commerciale, industriale e professionale affidato all'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1923, registro 16, foglio 63, contenente le norme per la esecuzione del citato R. decreto 8 febbraio 1923, n. 356;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 356, contenente le norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati, moduli, pubblicazioni, carte, valori postali e cose dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica e il decreto Ministeriale 16 maggio 1923, contenente le norme per la esecuzione del citato Regio decreto sono abrogati.

Art. 2.

E' vietata ogni forma di pubblicità commerciale, industriale e professionale negli stabilimenti e sugli stampati, moduli, pubblicazioni, carte, valori e su ogni cosa, in genere, dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica dello Stato.

Chiunque contravviene a tale divieto è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Art. 3.

Le concessioni di pubblicità in corso di esecuzione alla data della pubblicazione del presente decreto, possono continuare ad avere vigore sino alle rispettive scadenze, salvo che il Ministro per le comunicazioni si valga della facoltà di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Il Ministro per le comunicazioni ha la facoltà insindacabile di rescindere le concessioni di pubblicità in corso di esecuzione.

La rescissione è pronunciata dal Ministro, con provvedimento da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il provvedimento di rescissione non è soggetto ad impugnativa nè dinanzi all'autorità giudiziaria, nè dinanzi alla giurisdizione amministrativa, nè dinanzi ai collegi arbitrali.

Art. 5.

Il concessionario, in conseguenza della rescissione, non può pretendere dall'Amministrazione indennizzo di sorta, salvo i rimborsi di cui agli articoli seguenti.

Art. 6.

Le cauzioni sono integralmente restituite ai concessionari che hanno ottemperato ai loro obblighi.

Art. 7.

Al concessionario sono, inoltre, restituite le quote di canone, che siano state già pagate all'Amministrazione, proporzionalmente alla pubblicità non effettuata in conseguenza della rescissione del contratto.

Al concessionario è pure, nella stessa proporzione, rimborsato l'importo delle spese effettive che dimostri di avere sostenuto in dipendenza diretta ed immediata della concessione e che siano strettamente necessarie in relazione con lo sfruttamento della concessione medesima.

I terzi contraenti col concessionario hanno diritto di ottenere da quest'ultimo esclusivamente la restituzione delle quote proporzionali in conformità dei comma precedenti.

Art. 8.

La liquidazione dei rimborsi ai concessionari in dipendenza delle rescissioni è deliberata dal Ministro per le comunicazioni inteso il Consiglio di Stato.

Contro la deliberazione Ministeriale è ammesso ricorso ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno nominato dall'Amministrazione, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Consiglio di Stato.

Il Collegio arbitrale decide inappellabilmente secondo le regole di diritto nei limiti tassativamente stabiliti dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.

La richiesta dell'arbitrato deve essere notificata all'Amministrazione, sotto pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Ministro.

Art. 9.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare le ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto, anche nei riguardi delle modalità da seguirsi per la rescissione dei singoli contratti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 74. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 853.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1925, n. 585.

Autorizzazione ad effettuare un pubblico concorso per l'ammissione a 30 posti di vice segretario nel Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad effettuare un pubblico concorso per l'ammissione a numero 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale stessa.

Agli effetti dei passaggi di categoria e della sistemazione in ruolo di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli articoli 14, 16, 17, 18 e 54 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale del ruolo suddetto viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso medesimo assunti in servizio.

I vincitori dei predetti concorsi potranno ottenere la nomina in ruolo al grado di vice segretario, dopo compiuto il periodo di prova, di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ma con riserva di anzianità a coloro che conseguiranno posteriormente il passaggio di categoria o la sistemazione in ruolo, ai termini delle disposizioni citate nel precedente comma, e che dovranno precederli nel ruolo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 75. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 854.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 587.

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per le succursali di Compagnie estere di navigazione, a condizione di reciprocità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo di accordare a favore di Società o Compagnie estere di navigazione, le quali abbiano all'estero la sede ed il centro principale della loro impresa ed in Italia proprie succursali, agenzie, o rappresentanze, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito che esse ritraggono dall'esercizio del traffico marittimo nei porti italiani, a condizione che dagli Stati di origine delle Società o Compagnie suddette si accordi, in diritto ed in fatto, alle Società o Compagnie di navigazione italiane, identico trattamento.

L'esenzione verrà accordata con decreto Reale, previo parere del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 855.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 591.

Provvedimenti per l'applicazione del R. decreto 5 aprile 1925, n. 397, e disposizioni relative al personale della Regia avvocatura erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 397;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1925, in conseguenza della soppressione dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, le piante organiche di cui all'allegato 3 del R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, sono ridotte come dal quadro *A*, allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Con la stessa decorrenza, le tabelle *B* e *C* allegate al R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *B* e *C*, unite al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

I posti portati in aumento in ciascun grado nel ruolo organico della Regia avvocatura erariale per effetto delle tabelle (allegati *B* e *C*) di cui all'articolo precedente, potranno essere conferiti a funzionari ed agenti del soppresso ufficio legale delle Ferrovie dello Stato che abbiano i requisiti di legge e conseguano il parere favorevole della Commissione permanente per il personale della Regia avvocatura erariale, alla quale per le deliberazioni relative, saranno aggregati un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della Corte di cassazione del Regno, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al primo, delegato dal Ministro per le comunicazioni e il capo servizio del personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i predetti funzionari ed agenti dovranno presentare all'Avvocatura generale erariale i titoli che essi riterranno utile sottoporre al giudizio della Commissione di cui al comma precedente, la quale procederà allo scrutinio in base all'esame degli originali fogli matricolari, delle note caratteristiche e dei titoli prodotti, ed alle altre notizie che crederà di assumere, e in caso di parere favorevole, indicherà il grado e il posto da assegnare a ciascuno, in corrispondenza dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, di cui egli è provvisto all'atto del passaggio, secondo i quadri di classificazione allegati al R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

I funzionari provvisti di stipendio e di supplemento di servizio attivo non corrispondenti ad uno dei gradi della tabella *B* annessa al presente decreto potranno essere designati dalla Commissione per l'assegnazione nel grado immediatamente superiore.

Art. 3.

Qualora i posti portati in aumento a un determinato grado secondo le tabelle *B* e *C* non siano tutti conferiti, potranno essere nominati ai sensi del precedente art. 2, in corrispondenza dei posti non coperti, funzionari ed agenti nei gradi inferiori del corrispondente ruolo entro il limite dei posti assegnati ai gradi stessi con le tabelle predette.

Art. 4.

Per il personale che non faccia passaggio nell'Avvocatura erariale, si provvederà, salve le disposizioni del regolamento sul personale ferroviario approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, all'applicazione dell'art. 3, lettera *b*), del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397.

Qualora restino vacanti posti portati in aumento nel ruolo della categoria d'ordine o in quello del personale subalterno si provvederà mediante trasferimento d'autorità di agenti appartenenti ad uffici diversi dal legale, previa designazione del Ministro per le comunicazioni e su parere favorevole della Commissione suddetta.

Questi agenti, se al termine di tre mesi dal passaggio non abbiano dato prova di saper corrispondere alle esigenze del servizio dell'Avvocatura, saranno restituiti all'Amministrazione ferroviaria, la quale, in quanto possibile, li sostituirà con altro personale.

La disposizione di cui al comma precedente sarà applicabile non oltre tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto anche agli agenti trasferiti nel ruolo d'ordine e subalterno dell'Avvocatura erariale in esecuzione del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9.

Art. 5.

Ai funzionari ed agenti, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo della Regia avvocatura erariale, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovano provvisti, sarà corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, che verrà però assorbita in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.

Art. 6.

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rimarrà iscritto al fondo delle pensioni di cui al testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.

Parimenti col medesimo obbligo esso continuerà ad essere iscritto all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

I contributi attualmente a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti graveranno sui fondi dell'Amministrazione delle finanze.

I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, continueranno a fruire degli alloggi nelle case dei ferrovieri di cui siano forniti all'atto del passaggio, e conserveranno, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto all'assegnazione di alloggi costruiti e costruendi da società cooperative edilizie ferroviarie, nelle quali essi, al momento del trasferimento nel ruolo della Regia avvocatura erariale, abbiano la iscrizione a socio.

Art. 7.

Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria che hanno fatto o faranno passaggio nell'Avvocatura erariale, viene conservato il trattamento spettante ad essi ed alle loro famiglie al momento del passaggio per quanto riguarda la circolazione e le concessioni ferroviarie.

Art. 8.

I mobili d'ufficio, di biblioteca e di archivio ed i libri assegnati al soppresso ufficio legale delle Ferrovie sono ceduti all'Avvocatura erariale e passano in carico di essa a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 9.

Ferma la facoltà di cui alla prima parte dell'art. 2 del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9, nessun'altra spesa rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria per effetto del presente decreto, all'infuori dell'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura erariale, che sarà mantenuta nella misura attuale.

Art. 10.

Al terzo comma dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, è sostituito il seguente:

« Le promozioni nel ruolo degli aggiunti di procura sono conferite, previo giudizio di promovibilità per merito della Commissione permanente, non prima di due anni dalla nomina alla classe inferiore ».

Art. 11.

Salve le disposizioni in vigore per i già combattenti, i mutilati e gli invalidi di guerra, l'età massima per poter conseguire la nomina ad aggiunto di procura è di anni trenta.

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di aggiunto di procura possono essere conferiti, anche indipendentemente dal limite di età di cui all'articolo precedente, ai delegati ferroviari, i quali ne facciano domanda all'avvocato generale erariale nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni in esso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 80. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

Piante organiche del personale degli uffici ferroviari.

Gruppo	Numero del grado	QUALIFICA	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	18	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	27	
»	2	Ispettori capi superiori	98	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali	290	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	534	
»	5	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe		
»	6	Ispettori di 2ª classe	627	
»	7	Allievi ispettori		1.594
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi	600	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1.420	
»	8	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe		
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori	5.870	7.890
C	6	Applicati capi	245	
»	7	Applicati principali	696	
»	8	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali		
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti assistenti lavori e scrivane principali (1).	3.200	
»	11	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane (1).		4.141
		TOTALE . . .		13.625

(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO. *B.*

REGIA AVVOCATURA ERARIALE.

Avvocati erariali.

(gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
2°	Avvocato generale erariale	1
3°	Vice avvocato generale erariale	1
4°	Sostituti avvocati generali erariali	17
4°	Avvocati erariali distrettuali	15
5°	Segretario generale	1
5°	Vice avvocati erariali	58
6°	Sostituti avvocati erariali di 1ª classe	44
7°	Sostituti avvocati erariali di 2ª classe	63
		200

Aggiunti di procura.

(gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Aggiunti di procura di 1ª classe	10
10°	Aggiunti di procura di 2ª classe	14
11°	Aggiunti di procura di 3ª classe	18
		42

Carriera d'ordine.

(gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	23
11°	Archivisti	38
12°	Applicati	67
13°	Alunni d'ordine	15
		150

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO *C.*

REGIA AVVOCATURA ERARIALE.

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	35
Uscieri	36
Inservienti	21
	94 (*a*)

(*a*) Questa tabella in confronto di quella *C* approvata con Regio decreto 13 gennaio 1924, n. 9, reca un aumento di 30 posti che con decreto del Ministro per le comunicazioni saranno portati in diminuzione dell'organico del personale subalterno delle Ferrovie dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 856.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 574.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto per il promovimento delle industrie del Friuli orientale, con sede in Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 45 del R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523;

Viste le deliberazioni:

della Reale Commissione straordinaria per la provincia di Udine in data 20 febbraio 1924;

del Consiglio comunale di Gorizia, in data 9 aprile 1924;

della Camera di commercio di Gorizia in data 7 febbraio 1924;

Vista l'istanza del presidente dell'Istituto per il promovimento delle industrie del Friuli orientale, con sede in Gorizia, in data 10 giugno 1924 e la deliberazione del curatorio dell'Istituto stesso in data 30 maggio 1924;

Visto il testo di statuto dell'Istituto predetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per il promovimento delle industrie del Friuli orientale, con sede in Gorizia, è riconosciuto come Ente morale.

Art. 2.

Al mantenimento annuo dell'Istituto predetto sono destinati i contributi seguenti:

del Ministero dell'economia nazionale in L. 40,000 da prelevarsi sui fondi stanziati in bilancio a termini dell'articolo 45 del decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, oltre la spesa per la retribuzione al direttore dell'Istituto;

della provincia di Udine in L. 9000;

del comune di Gorizia in L. 5000;

della Camera di commercio di Gorizia in L. 1000 oltre la fornitura dei locali per l'ufficio, la biblioteca, le esposizioni e i corsi di perfezionamento e la spesa per illuminazione e riscaldamento nel massimo di L. 5000 annue.

Art. 3.

E' approvato lo statuto organico dell'Istituto predetto nel testo annesso al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 59. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 857.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 589.

Istituzione della circoscrizione circondariale di Bobbio, in provincia di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 luglio 1923, n. 1726;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita la circoscrizione circondariale di Bobbio, in provincia di Piacenza, con capoluogo Bobbio.

Essa comprende i comuni di Bobbio, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Romagnese, Ruino, Trebecco, Zavattarello e Zerba.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 858.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1925, n. 588.

Carico delle nuove spese per l'accasermamento dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773, relativo al passaggio alle Provincie del servizio di accasermamento dei carabinieri Reali;

Considerato che col Regio decreto stesso non venne determinata la competenza degli oneri per le spese che non vennero comprese nel preventivo perchè non potevano essere previste all'atto della compilazione del preventivo triennale cui all'art. 4 del Regio decreto suddetto;

Ritenuto che detti oneri, dato il principio cui si informa il ripetuto Regio decreto, quello cioè di porre a carico delle Provincie le sole spese consolidate al 1° luglio 1920, non possono non cedere a carico dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le spese che venissero eventualmente a verificarsi durante il triennio e non comprese nel preventivo cui al Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773, perchè imprevidibili all'atto della compilazione del preventivo stesso, saranno rimborsate alle Provincie, purchè, però, siano state previamente autorizzate dal Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 65. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 859.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 575.

Erezione in Ente morale della Colonia scolastica marina di Scauri (Minturno).

N. 575. R. decreto 19 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Colonia scolastica marina di Scauri (Minturno) viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1925.

Numero di pubblicazione 860.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 576.

Intitolazione al nome di Luigi Pigorini del Regio museo preistorico ed etnografico.

N. 576. R. decreto 19 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, i musei di cui all'articolo unico del R. decreto 29 luglio 1875, n. 2635, (serie II), sono con la denominazione di « Regio museo preistorico ed etnografico », intitolati al nome di Luigi Pigorini.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1925.

Numero di pubblicazione 861.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 578.

Approvazione dello statuto dell'Istituto clinico per le malattie della bocca, in Bologna.

N. 578. R. decreto 8 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Istituto clinico per le malattie della bocca, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1925.
Passaggio delle contabilità carcerarie dalle Prefetture alle Direzioni carcerarie provinciali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Veduto l'art. 19 del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1890, ed i successivi Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2166, e 23 giugno 1924, n. 1007, relativi all'amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori;
Ritenuto che con l'esercizio 1925-1926 deve provvedersi alla completa assunzione da parte dell'Amministrazione carceraria dei servizi contabili ancora affidati alle Prefetture del Regno;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1925-1926 le attribuzioni attualmente affidate alle Prefetture per la gestione delle spese relative alle carceri giudiziarie e mandamentali e per i trasporti carcerari delle rispettive Provincie, saranno assunte dalle Direzioni delle carceri giudiziarie dei capoluoghi delle Provincie stesse, salva la eccezione dell'articolo 3.
A cominciare dall'esercizio finanziario su indicato, la gestione delle paghe, assegni e indennità di qualunque specie spettanti al personale aggregato, salariato e di custodia addetto agli stabilimenti penali ed ai Regi riformatori, sarà rispettivamente assunta dalle Direzioni degli stabilimenti e dei Regi riformatori interessate.

Art. 2.

Rimane ferma la competenza esclusiva delle Prefetture per tutte le operazioni di stralcio delle contabilità in qualunque modo attinenti ai servizi delle carceri, degli stabilimenti penali e dei Regi riformatori per gli esercizi anteriori a quello 1925-1926.

Art. 3.

Fino a nuova disposizione, le seguenti Direzioni provvederanno alla gestione delle spese di cui all'art. 1, oltrechè per le carceri giudiziarie e mandamentali della propria Provincia, anche per quelle delle Provincie a fianco di ciascuna di esse indicate:

Direzione delle carceri	Provincie
Alessandria	Pavia
Ancona	Ascoli Piceno
Aquila	Chieti
Bergamo	Sondrio
Ferrara	Rovigo
Firenze	Siena
Forlì	Ravenna
Genova	Spezia
Imperia	Cuneo
Lecce	Taranto
Lucca	Massa
Milano	Como
Napoli (Poggioreale)	Caserta
Padova	Treviso
Parma	Mantova
Perugia	Arezzo
Pesaro	Zara
Piacenza	Cremona
Roma	Grosseto
Torino	Novara
Trieste	Fiume
Venezia	Belluno
Verona	Vicenza
Salerno	Potenza

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1925.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 1831 della *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 1925 a colonna 5, tenore delle rettifiche, la seconda intestazione deve dire: « Rovegno Angelo fu Paolo, ecc., con usufrutto a Colli-Carano Maria *Gioanna*, ecc., anzichè Maria-*Giovanna*, come è stato pubblicato.

A pag. 1811 della *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 1925, l'importo del certificato di L. 1700 descritto nella ricevuta intestata a Maraschi Pietro, ecc., è capitale anzichè rendita come è stato pubblicato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 106

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	127 36	Belgio	123 50
Londra	118 563	Olanda	9 83
Svizzera	472 42	Pesos oro	21 95
Spagna	353 08	Pesos carta	9 66
Berlino	5 81	New-York	24 425
Vienna (Shilling)	3 45	Russia	123 65
Praga	72 40	Belgrado	39 60
Dollaro canadese	24 30	Budapest	0 034
Romania	11 75	Oro	471 29

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 375
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 —
	5.00 % netto	97 775
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 36)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	96092	1,250 —	Vigna Flavia di *Angelo-Giuseppe*, moglie di Salteri Giuseppe, dom. a Milano.	Vigna Flavia di *Giuseppe*, moglie, ecc. come contro.
3.50 %	765155	178.50	*Sonzogno* Luigi di Giovanni, dom. in Casarza Ligure (Genova).	*Sonzogni* Luigi di Giovanni, dom. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 3ª emissione	661 662 663	Cap. 17,900 — » 3,700 — » 50,000 —	Pomarini *Ebe* ed *Edvige* fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Bonini *Caterina*, ved Pomarini. Il primo buono è con usufr a Bonini *Caterina* fu Giovanni, ved. Pomarini.	Pomarini *Lucia* ed *Edilia-Adria-Maria* fu Enrico, minori, sotto la patria potestà della madre Bonini *Otilia-Caterina* in Pomarini. Il primo buono è con usufrutto a Bonini *Otilia-Caterina* fu Giovanni, ved. Pomarini.
Cons. 5 %	233192	400 —	*Melchieri Benedetto* di Pietro, dom. a Monte di Villa (Lucca).	*Benedetti Giovanni-Melchiade* fu Pietro, domiciliato in *Borgo a Mozzano* (Lucca).

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 aprile 1925. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 38).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data della ricevuta: 27 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Galante Giuseppe fu Antonio per conto dei signori Del Zio Ersilia e Mancini Luigi — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 133, consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 — Data della ricevuta: 2 aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione della ricevuta: Coniugi Campailla Paolo e Adele Clelia Lombardo, dom a Tortona — Titoli del debito pubblico, nominativi: n. 3 — Ammontare della rendita: L. 2390, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 332 — Data della ricevuta: 31 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Lobefalo Gaetano fu Angelo — Titoli del debito pubblico, al portatore n 1 — Ammontare della rendita: L. 100, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 — Data della ricevuta: 31 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Lobefalo Gaetano fu Angelo — Titoli del debito pubblico, al portatore n. 2 — Ammontare della rendita: L. 30, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: sac Angelo Venturini fu Antonio, per conto legato Alessio — Titoli del debito pubblico, nominativi, n. 1 — Ammontare della rendita L. 15, consolidato 4.50 per cento con decorrenza 1° ottobre 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione della ricevuta: Avv. Renier Antonio fu Luigi, per conto Fabbriceria Chiesa parrocchiale di Montorosso (Padova) — Titoli del debito pubblico, al portatore n 22 — Ammontare della rendita: L. 150, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 — Data della ricevuta: 8 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Viazzi Ernesto di Clemente per conto di Chiarina Mantelli fu Pietro in Beccaria Pietro-Ottavio — Titoli del debito pubblico, al portatore n 1 — Ammontare della rendita: 50, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 102 — Data della ricevuta: 24 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione della ricevuta: Fabrizi Virginia, per conto di suo figlio minore Enrico — Titoli del debito pubblico, nominativi n. 1 — Ammontare della rendita: L. 670, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI

Concorso per la nomina a maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri Reali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
Commissario per l'aeronautica
Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari della guerra.

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante, modificato con il R decreto 7 ottobre 1923, n. 2183;
Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;
Ritenuta la necessità di coprire il posto di maestro direttore di banda della musica della legione allievi carabinieri Reali, rimasto vacante in seguito al risultato negativo dato dal concorso indetto col decreto Ministeriale 3 ottobre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre successivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli fra tutti i maestri di banda civili e militari del Regno, provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio, che si trovino nelle condizioni in appresso specificate, per ricoprire il posto di maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali.
Al concorso possono prendere parte anche i maestri direttori di banda eliminati dal servizio attivo permanente per effetto del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 407, modificato dall'art. 1 del Regio decreto n. 2183 del 7 ottobre 1923.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.
Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:
a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande.
Le domande che, per qualsiasi motivo, pervenissero dopo il termine suddetto, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti, redatti su carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:
1° copia autentica dell'atto di nascita,
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;
4° certificato generale del casellario giudiziario;
5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;
6° certificato sanitario rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;
7° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;
8° diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) che saranno descritti in una nota a parte.
I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;
9° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio, da servire all'accertamento della identità personale;
10° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 dovranno essere di data non anteriore di oltre 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 8, 9 e 10 ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:
copia del foglio caratteristico n. 961 se sottufficiali;
copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59 se caporali o soldati.
I concorrenti, infine, dovranno non soltanto possedere la idoneità al servizio militare, di cui al n. 6, ma dovranno altresì riunire i requisiti fisici e morali voluti per entrare a far parte dell'arma dei carabinieri Reali.
Il Ministro per la guerra, con suo giudizio insindacabile, ha facoltà di escludere dal concorso quei candidati che non fossero in possesso dei detti requisiti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà nominata una Commissione esaminatrice composta di un ufficiale generale, presidente, e di tre membri civili da scegliersi preferibilmente tra i direttori e i professori dei Regi conservatori di musica, sentito il Ministero della istruzione pubblica. Alla Commissione sarà addetto quale segretario senza voto, un funzionario o un ufficiale inferiore del Ministero della guerra.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ora che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, i relativi esami di concorso, che consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte.

a) Basso a quattro voci di genere imitato;
b) Melodia per quattro istrumenti;
c) Marcia eroica o funebre o trionfale, ecc., per pianoforte con qualche accenno istrumentale;
d) Istrumentazione per banda di un brano per pianoforte od organo.
Per lo svolgimento di ciascuna delle prove a) e b) è assegnato un termine massimo di 8 ore e per quello di ciascuna delle prove c) e d) un termine massimo di 14 ore.

Prova pratica.

Concertazione e direzione di una composizione assegnata dalla Commissione.

Art. 6.

La Commissione esprimerà il suo giudizio su ciascuna delle prove di cui all'art. 5 assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 10 decimi.
Parimenti, un punto di merito da 0 a 10 decimi sarà attribuito dalla Commissione ai candidati per il complesso dei titoli prodotti a mente dell'art. 3, n. 8.
Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna prova scritta e, fra le quattro prove scritte, una media di punti non inferiore agli otto decimi.

Coloro che anche nella prova pratica avranno riportato una votazione non inferiore agli otto decimi saranno classificati in graduatoria in base alla media complessiva fra tale votazione, la media delle prove scritte e la votazione ottenuta per i titoli.

A parità di media complessiva fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) i feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) i più anziani di età.

Art. 7.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al Ministro, da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Il vincitore del concorso verrà nominato maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali e ad esso spetteranno gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Art. 8.

Non potrà conferirsi la nomina a maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri Reali a colui che, alla data del 31 dicembre 1925, non avesse compiuto l'età di 19 anni o avesse superato quella di 36, stabilita dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Tale limite superiore di età non è però applicabile ai maestri direttori di banda militare in effettività di servizio, nè a quelli eliminati dal servizio attivo permanente per effetto del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, modificato dall'articolo 1 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

ALLEGATO.

Assegni e indennità spettanti al maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali.

ANNI DI GRADO	Stipendio lordo annuo	Supplemento di servizio attivo lordo annuo	Indennità militare lorda annua	Indennità caro viveri lorda annua	Indennità militare speciale lorda annua
Stipendio iniziale.	7,000				
al compimento del:					
2° anno di grado	7,600				
4° id. id.	8,200				
7° id. id.	8,800	1,700	1,800 (1)	1,200 (2)	1,200 (3)
10° id. id.	9,500				
13° id. id.	10,100				
16° id. id.	10,800				
20° id. id.	11,600				

(1) Agli ufficiali ammogliati, o vedovi con figli minorenni o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 1440 lorde annue.

(2) Ai predetti ufficiali, l'indennità caro viveri è aumentata di L. 420 lorde annue fisse. Ad essi è inoltre corrisposto un supplemento all'indennità stessa di 0,85 al giorno per ogni figlio minore dei 18 anni e per il coniuge qualora conviventi ed a carico.

Spetta inoltre ai coniugati per ogni figlio in più di tre e ai non coniugati per ogni figlio in più di quattro una indennità suppletiva di L. 0,85 giornaliere, sempre quando detti figli non abbiano raggiunto il 18° anno ed il coniuge non sia legalmente separato o dichiarato assente o provvisto a titolo proprio di indennità caro-viveri.

(3) L'indennità militare speciale è computabile agli effetti della pensione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di agraria del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori agrari e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di agraria del suddetto Regio istituto superiore agrario e forestale, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 10 giugno 1925 alla direzione del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze la domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente avviso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato durante l'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) diploma di laurea in scienze agrarie;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi dalla competente autorità politica e giudiziaria; mentre quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Firenze presso il Regio istituto superiore agrario e forestale

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli; in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Firenze, 24 aprile 1925.

Il direttore: SERPIERI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.